



Regione Puglia

Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. 95 del 07/06/2016

Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell' art. 73 co.1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, derivante dalla sentenza n. 500/14, del Tribunale di Brindisi nel giudizio "Cecere Mario/R.P"



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;" ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 500/14 del Tribunale di Brindisi – Sez. Lavoro e successivi atti di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme, nel giudizio "Cecere Mario/ R.P" R.G.E. n. 1505/15, contenzioso 685/11/FO.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analogia tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio di cui al presente disegno di legge si precisa che deriva da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria per i quali la tesoreria regionale ha provveduto direttamente al pagamento delle somme in essi statuite prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'ente.

Sentenza n. 500/14 resa dal Tribunale di Brindisi nel giudizio "Cecere Mario/ R.P" (cont. 685/11/FO) e successivi atti di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme -R.G.E. n. 1505/16 (P.U. 636,637,638,639).

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo di cui sopra, si espone quanto segue:

- Il sig. Mario Cecere, operaio irriguo alle dipendenze della Regione Puglia dal 01.03.2000, in seguito transitato all'ARIF, notificava alla prima ricorso ex art. 414 c.p.c. al fine del riconoscimento alla corresponsione del rimborso delle spese di trasporto giornaliero per il tragitto da casa al posto di lavoro a titolo di differenze retributive, della retribuzione per il tempo impiegato per il tragitto casa - lavoro, il conseguente rateo di TFR maturato, oltre spese legali in distrazione.
- La Regione e l'ARIF si costituivano in giudizio, la prima eccependo la prescrizione per il quinquennio anteriore al tentativo di conciliazione avvenuto nell'aprile 2009.
- Con sentenza n. 500/14 il G.L. sezione lavoro di Brindisi, accoglieva il ricorso, ridimensionando la pretesa economica rideterminata nella misura di € 39.464,63 oltre interessi e rivalutazione monetaria e condannando in solido la Regione e l'ARIF al relativo pagamento assieme alle spese legali liquidate in € 4.000,00 oltre accessori con distrazione.
- La sentenza veniva notificata con formula esecutiva in data 05.06.2015.
- La procedura per il riconoscimento del debito veniva rallentata a causa della carenza dei fondi necessari alla copertura della non prevista spesa, per cui la sentenza veniva messa in esecuzione sino agli atti di pignoramento presso terzi notificati.



- Con nota dell' avvocatura regionale acquisita al prot. A00108/28/01/16 e con nota PEC della Sezione Bilancio e Ragioneria del 16 marzo 2016 lo scrivente apprendeva degli avvenuti pignoramenti presso terzi con assegnazione delle somme e della necessità di rimpinguare il conto corrente regionale presso il Banco di Napoli, terzo pignorato.

- Dalla lettura della sentenza n. 500/14 del Tribunale di Brindisi che condanna in solido l'ARIF e la Regione Puglia nei confronti del ricorrente, si evince che soltanto metà della somma assegnata al creditore dal giudice dell'esecuzione e anticipata dalla tesoreria regionale è di competenza regionale.

All'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta di € 29.527,74 a titolo di sospesi di tesoreria.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede:

- per la sorte capitale pari ad € 27.777,74 mediante imputazione alla Missione 9, Programma 4, Titolo 1, Capitolo n. 131091 "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso";
- per le spese legali pari ad € 1.750,00 attraverso imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio.

La Dirigente del Servizio Pianificazione Controlli e Affari Legali

Dott.ssa Anna De Domizio



Il Dirigente della Sezione

Ing. Giovanni Vitofrancesco



L'Assessore

Avv. Raffaele Piemontese



Legge Regionale _____ 2016, n. _____
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

*(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)*

“E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 500/14, resa dal Tribunale di Brindisi nel giudizio “Cecere Mario/ R.P”.

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1, per un ammontare complessivo di **€ 29.527,74** si provvede:

- per la sorte capitale pari ad **€ 27.777,74** con Missione 9, Programma 4, Titolo 1 , Capitolo n. 131091 “*Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso*”;
- per le spese e competenze legali, pari ad **€ 1.750,00** con Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 “*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali*”.

